

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE

Nell'anno 2020 il giorno 10 del mese di GENNAIO alle ore 21:00, in via DELL'ARTIGIANATO n. 27 a PORTO VIRO (RO), si sono riuniti i sottoscritti:

Signor Biziato Valter, nato a **Torino** il **30/09/1964**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via **4 Novembre n° 91/d**, c.f. N° **BZTVTR64P30L219Z**;

Signor Marangoni Enea, nato a **Contarina (Ro)** il **22/01/1973**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via dell'artigianato n° **62**, c.f. N° **MRNNEE73A22C967Z**;

Signor Cavestro Pier Paolo, nato a **Contarina (Ro)** il **08/06/1965**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via dei **Lauri n° 34**, c.f. N° **CVSPPL65H08C967N**;

Signor Sacchiero Gianni Alessandro, nato a **Adria (Ro)** il **22/11/1964**

residente a **Porto viro** in via **Nazario Sauro n°2** c.f. N° **SCCGNL64S22A059R**

Signor Rubin Giovanni, nato a **Donada (Ro)** il **02/05/1954**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via degli **Asfodeli n° 01**, c.f. N° **RBNGNN54E02D337Z**;

Signor Marangon Angelo, nato a **Donada (Ro)** il **11/12/1953**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via **Dosso n° 31/a**, c.f. N° **MRNNGL53T11D337Z**;

Signor Sarto Fabrizio, nato a **Villanova Marchesana** il **03/02/1956**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via **argine spini n° 48**, c.f. N° **SRTFRZ56B03L988K** ;

Signor Albertin Alberto, nato a **Donada (Ro)** il **14/04/1957**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via della **vittoria 4/a**, c.f. N° **LBRLRT57D14D337O**;

Signor Mantovani Lauro, nato a **Taglio di Po (Ro)** il **12/03/1956**

residente a **Taglio di Po (Ro)** in via **Borgo Girotti 2**, c.f. N° **MNTLRA56C12L026T**;

Signor Perazzolo Massimo Renato, nato a **Donada (Ro)** il **29/10/1960**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via **Luigi Savoia 31/A**, c.f. N° **PRZMSM60R29D337Z**;

Signor De Bei Gianluca, nato a **Contarina (Ro)** il **25/05/1973**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via **Guglielmo Marconi 89/a**, c.f. N° **DBEGLC73E25C967P**;

Signor Rubin Marco, nato a **Bologna** il **03/05/2000**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via **24 Maggio 112/2**, c.f. N° **RBNMRC00E03A944Y**;

Signora Astolfi Anna Katia, nata a **Contarina (Ro)** il **17/05/1960**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via della **vittoria 4/a**, c.f. N° **STLNNA60E57C967E**;

Signora Viviani Claudia, nata a **Contarina (Ro)** il **04/12/1953**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via **Luigi Siviero 128**, c.f. N° **VVNCLD53T44C967T**;

Signora Callegaro Paola, nata a **Chioggia (Ve)** il **20/01/1964**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via **Portesin n° 20**, c.f. N° **CLLPLA64A60C638B**;

Signora Zanellato Graziella, nata a **Contarina (Ro)** il **18/11/1956**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via del **Ligustro n° 22**, c.f. N° **ZNLGZL56S58C967Z**;

Signora Bertaglia Carla, nata a **Contarina (Ro)** il **06/10/1959**

residente a **PortoViro (Ro)** in via **C.Battisti n° 111**, c.f. N° **BRTCRL59R46C967R**;

Signora Bogoni Bruna Paola, nata a **Contarina (Ro)** il **25/09/1956**

residente a **Porto Viro (Ro)** in via **Dosso n° 31/A**, c.f. N° **BGNBNP56P65C967**;

Signora **Vitaliani Silvia**, nata a **Adria (Ro)** il **13/04/1955**

residente a **Porto Viro (Ro)** in **via degli Asfodeli n° 01**, c.f. N° **VTLSLV55D53A059K**;

Signora **Mancin Fabiana**, nata a **Porto Tolle (Ro)** il **05/11/1965**

residente a **Porto Viro (Ro)** in **via 4 Novembre n° 91/d**, c.f. N° **MNCFBN65S45G923J**;

Signora **Trombini Simona**, nata a **Adria (Ro)** il **29/03/1974**

residente a **Porto Viro (Ro)** in **via Montidoro n° 6/c**, c.f. N° **TRMSMN74C69A059W**;

Signora **Siviero Elena**, nata a **Adria** il **03/10/1984**

residente a **Ariano nel Polesine (Ro)** in **via Bologna n° 4**, c.f. N° **SVRLNE84R43A059P**;

Signora **De Ambrosi Kelli**, nata a **Chioggia** **01/09/1962**

Residente a **Porto Viro (Ro)** in **via fiume n° 29/b**, c.f. N° **DMBKLL62P41C638D**

I suddetti, in virtù del presente atto, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

E' costituita fra i soci presenti, ai sensi del L.Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione **“ABC TEATRO “ Associazione di Promozione Sociale A.P.S.**

Articolo 2

L'Associazione di Promozione Sociale ha sede in **Porto Viro (Ro) Via dell'Artigianato n° 27**;

Articolo 3

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito indicate, con particolare riguardo alla pratica, la diffusione e la promozione dell'attività e della cultura teatrale, finalizzate a stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità. E ancora di promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.

Tali finalità saranno perseguite avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 5.

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: l'assenza dello scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del Patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Signor **Marangoni Enea** nato a Contarina (Ro) il 22/01/1973

Residente a Porto Viro (Ro) in via dell'artigianato 62 c.f. n° MRNNEE73A22C967Z

Vice Presidente: Signora **Viviani Claudia**, nata a Contarina (Ro) il 04/12/1953

residente a Porto Viro (Ro) in via Luigi Siviero 128 c.f. n° VVNCLD53T44C967T

Tesoriere/Segretario: Signor **Rubin Giovanni** nato a Donada (Ro) il 02/05/1954

residente a Porto Viro (Ro) in via degli Asfodeli 01 c.f. n°; RBNGNN54E02D337Z

Consigliere: Signor **Biziato Valter** nato a Torino il 30/09/1964

Residente a Porto Viro (Ro) in via 4 novembre 91/d c.f. n° BZTVTR64P30L219Z

Consigliere: Signora **Callegaro Paola** nata a Chioggia (Ve) il 20/01/1964

residente a Porto Viro (Ro) in via Portesin 20 c.f. n° CLLPLA64A60C638B

Il fondo di costituzione è composto dalle contribuzioni che i soci fondatori fanno alla costituzione dell'Associazione.

Articolo 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Articolo 8

Il primo esercizio sociale dell'associazione si chiuderà il 31 dicembre.

E' parte integrante del presente atto lo Statuto, composto di n. 29 articoli e redatto su n. 12 fogli stampati.

L'atto costitutivo composto da n. 8 articoli è redatto su n. 5 fogli stampati, viene letto approvato e sottoscritto dai presenti:

Cognome, Nome e codice fiscale dei firmatari .

Firme

Biziato Valter c.f. N° BZTVTR64P30L219Z

Rubin Giovanni c.f. N° RBNGNN54E02D337Z

Callegaro Paola c.f. N° CLLPLA64A60C638B

Marangoni Enea c.f. N° MRNNEE73A22C967Z

Cavestro Pier Paolo c.f. N° CVSPPL65H08C967N

Marangon Angelo c.f. N° MRNNGI53T11D337Z

Zanellato Graziella c.f. N° ZNLGZL56S58C967Z

Bertaglia Carla c.f. N° BRTCRL59R46C967R

Albertin Alberto c.f. N° LBRLRT57D14D337O

Astolfi Anna Katia c.f. N° STLNNA60E57C967E

Sarto Fabrizio c.f. N° SRTFRZ56B03L988K

De Bei Gianluca c.f. N° DBEGLC73E25C967P

Sacchiero Gianni Alessandro c.f. N° SCCGNL64S22A059R

Rubin Marco c.f. N° RBNMRC00E03A944Y

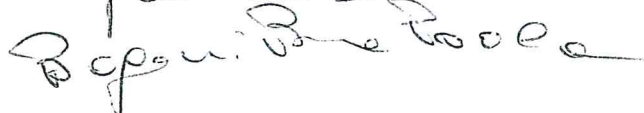
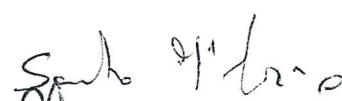
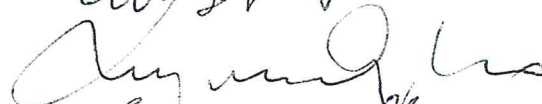
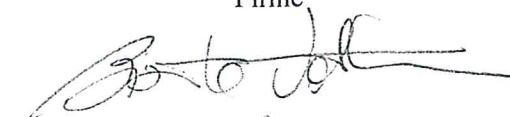
Perazzolo Massimo Renato c.f. N° PRZMSM60R29D337Z

Mantovani Lauro c.f. N° MNTLRA56C12L026T

Trombini Simona c.f. N° TRMSMN74C69A059W

Siviero Elena c.f. N° SVRLNE84R43A059P

Bogoni Bruna Paola c.f. N° BGNBNP56P65C967



Mancin Fabiana c.f. N° MNCFBN65S45G923J

Vitaliani Silvia c.f. N° VTLSLV55D53A059K

Viviani Claudia c.f. N° VVNCLD53T44C967T

De Ambrosi Kelli c.f. N° DMBKLL62P41C638D

Mancin Fabiana
Vitaliani Silvia
Viviani Claudia
De Ambrosi Kelli



4. 64 Serie 3
Registrato in Adria il 27 GEN. 2020
Esatte Euro 200,00 (duecento/00)
di cui Euro Bollo, Euro 200,00, Registro
Euro Ipot. Euro Val. Euro T.G.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Antonella Croce

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Raffaele Sarzo

IL FUNZIONARIO

Caterina Cavaniglia

La presente fotocopia è conforme all'unico originale
esistente presso quest'ufficio, registrato il 27 GEN. 2020
al n. 64 Serie 3 con esattezza 0
e si compone di 5+12 pagine.

IL FUNZIONARIO

Caterina Cavaniglia

ALLEGATO A)

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
DENOMINATA "ABC TEATRO APS"**

**TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE**

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ABC TEATRO APS" di seguito detto "Associazione".

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Porto Viro (RO) Via dell'Artigianato, n. 27. L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente Statuto, salvo apposita delibera dell'Organo Amministrativo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo (o eventuali altre finalità e scopi).

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 5. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà

riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo Amministrativo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili, cioè non restituibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali. I soci minori hanno pieno diritto di partecipare alla vita associativa quindi anche diritto di voto. Tale diritto sarà da loro esercitato tramite l'adulto titolare della responsabilità genitoriale.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti eventualmente approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- decadenza automatica per mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti, per morosità protrattasi per 6(sei) mesi dalla scadenza del termine per l'effettuazione del versamento;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentito il Collegio dei Probiviri o, in assenza, l'Assemblea;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile. I soci recedenti, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul Patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4. del CTS.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- l'Organo Amministrativo o Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente;
- il Segretario/tesoriere (organo eventuale non obbligatorio);
- l'Organo di controllo, collegiale o singolo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS);
- Revisore legale dei conti, singolo o collegiale obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del CTS);
- il Collegio dei Probiviri (organo eventuale non obbligatorio le cui funzioni possono essere demandate all'Assemblea).

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è formata da tutti gli aderenti all'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote.

E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;

- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno (15) quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'avviso dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo oltre che l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno (o maggiore quorum) degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo (o, ove non istituito, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;

- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, se non istituito, dal Presidente);
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo (o, se non istituito, dal Presidente), relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 27 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- Gli associati Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;
- Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare (eventualmente estratto a sorte tra i due) della patria potestà. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo assistente di sostegno.
- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 2 altri associati.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, se nominato, oppure da altra persona nominata dall'Assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a cinque. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti che rimane in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto

l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Nell'impossibilità di attuare tale modalità il nuovo membro del Consiglio Direttivo verrà eletto nella prima Assemblea utile. Il nuovo consigliere eletto dura in carico per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo (se previsto). Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea (salva diversa previsione) e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio nei casi previsti.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

Art. 16 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del CTS. E' composto da un revisore contabile iscritto al relativo Registro, resta in carica tre anni e può essere rieleggibile. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il membro dell'organo di

controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli inoltre non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Nei casi previsti dall'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo Registro ed eletto dall'Assemblea. Nel caso sia nominato l'Organo di Controllo monocratico, allo stesso viene affidata anche la revisione legale dei conti qualora ne ricorra l'obbligo. L'Organo di revisione rimane in carica tre anni e il suo componente è rieleggibile. Nel caso in cui, per dimissioni o Altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 18 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali - fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso - ;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo;
- ogni altra risorsa ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente).

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo o, in mancanza, del Presidente, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo o, in mancanza, del Presidente di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 22 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente) nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo i, in mancanza, del Presidente.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, o in mancanza, dal Presidente, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente), il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente).

Art. 24 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 25 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente). Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile (non può essere restituita) in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, [ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza].

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del Terzo Settore.